

## RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Per motivi di famiglia, di lavoro, di studio, ricerca o dottorato di ricerca

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Istituto Comprensivo Statale "Ermanno Olmi"  
Via Privata A. Maffucci, 60  
20158 Milano (MI)

Il / La sottoscritt\_ \_\_\_\_\_, in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di \_\_\_\_\_ con contratto a tempo:  indeterminato  determinato

### CHIEDE

di poter fruire di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi degli art. 69 e 70 del D.P.R. n. 3 del 10/01/1957 (nota 1), richiamato dall'art. 18 del Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 29/11/2007 (nota 2), per motivo di:

famiglia,  lavoro,  studio,  ricerca o dottorato di ricerca

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per totale mesi n. \_\_\_\_\_ e giorni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del richiedente

#### Nota 1:

##### Art. 69 Testo Unico D.P.R. n.3 1957 (Aspettativa per motivi di famiglia)

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio. L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa".

##### Art. 70 Testo Unico D.P.R. n.3 1957 (Cumulo di aspettative)

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

#### Nota 2:

##### Art. 18 CCNL 2006-2009 Comparto Scuola

"1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.

L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova."

Il Dirigente Scolastico, vista la presente istanza,

concede il permesso al lavoratore.

non concede il permesso al lavoratore, per il seguente motivo: \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Roberta Colombo